PROROGA DI TERMINI E DISPOSIZIONI URGENTI ORDINAMENTALI

Art. 5-quater

Proroga di interventi in favore del settore agricolo

E' autorizzata la spesa di 1.830.000 euro per l'anno 2003, di 1.830.000 euro per l'anno 2004 e di 2.330.000 euro per l'anno 2005, da destinare all'"Institut Agricole Regional" della Valle d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo e gli investimenti previsti per la ricerca e per la sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 3 agosto 2003, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali
Estremi	Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-e-disposizioni-urgenti-ordinamentali/art-5-quater-proroga-di-interventi-in-favore-del-settore-agricolo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it